

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## COMMISSIONI RIUNITE

2° (Giustizia)

e

12° (Igiene e sanità)

### 1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza » (4-849-B) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Torelli e di un disegno di legge di iniziativa governativa) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

|  |                       |
|--|-----------------------|
| PRESIDENTE . . . . .   | Pag. 1, 5, 6 e passim |
| ARGIROFFI . . . . .  | 9                     |
| COPPOLA . . . . .  | 24                    |
| DE CAROLIS, relatore alle Commissioni . . . . .                          | 2, 7, 9               |
| DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . . | 24                    |
| LICINI . . . . .   | 9                     |
| MARIANI . . . . .  | 8, 9, 23              |
| MARTINAZZOLI . . . . .   | 8                     |
| PECORINO . . . . .   | 24                    |
| PETRELLA . . . . .   | 7                     |
| PINTO, sottosegretario di Stato per la sanità . . . . .                  | 6                     |
| TEDESCO TATÒ Giglia . . . . .  | 24                    |
| TORELLI . . . . .  | 5, 8                  |

La seduta ha inizio alle ore 11,50.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza » (4-849-B), testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Torelli e di un disegno di legge di iniziativa governativa (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Carolis di riferire alle Commissioni riunite sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

D E C A R O L I S , *relatore alle Commissioni*. Onorevoli colleghi, nel testo approvato dalla Camera dei deputati non vi sono, ad avviso del relatore, modifiche sostanziali che alterino lo spirito della legge, quale emergeva dal testo del Senato, o ne mutino gli obiettivi, le modalità o gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi medesimi: è importante sottolineare questa sostanziale convergenza di intenti tra le due Camere, che ha consentito un *iter* particolarmente rapido del provvedimento, tant'è che esso potrà essere approvato prima delle ferie natalizie, come mi auguro, e l'opinione pubblica potrà dare anche un giudizio positivo sulla pronta risposta del Parlamento ad un'esigenza che era ed è molto sentita.

L'impegno assunto era che si sarebbe approvata la legge entro la fine del 1975; e dobbiamo prendere atto con soddisfazione che il Parlamento ha adempiuto ai suoi doveri verso il paese.

Credo che occorra spendere alcune parole in ordine a quelle modifiche che sono state non esattamente interpretate dalla cosiddetta grande stampa di informazione, la quale ha seguito i lavori, sia al Senato che alla Camera, con particolare interesse, ma non con altrettanta attenzione e senza la dovuta precisione di notizie nei confronti delle norme effettivamente approvate dai due rami del Parlamento.

Per la verità, l'intenzione iniziale della Camera era quella di apportare una modifica forse più sostanziale di quella poi decisa, alla classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope; ma poi l'iniziale indirizzo è stato ridimensionato in una modifica che riguarda soltanto i barbiturici e, quindi, in una riformulazione della lettera a) del n. 3) dell'articolo 12, secondo la quale le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonchè altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabi-

li, debbono essere indicate nella tabella III (così come già prevedeva il testo approvato dal Senato); mentre sono esclusi (ed in ciò consiste la modifica) « i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, semprechè tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati ». Ciò significa che, qualora esistano i requisiti anzidetti, le sostanze medesime saranno indicate nella tabella IV, che riguarda le sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali siano stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelle prodotte dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III.

Il relatore suggerisce l'approvazione di questa norma, che, per la verità, è stata dettata da preoccupazioni in ordine alla prescrizione al dettaglio dei preparati sopraccitati, soprattutto dei preparati antiepilettici, per i quali si è fatto rilevare che la somministrazione potrebbe essere richiesta con particolare urgenza; per cui un alleggerimento non delle norme sul controllo della fabbricazione e del commercio all'ingrosso, ma del commercio al dettaglio, risponderebbe a tale esigenza.

D'altra parte, mi preme sottolineare che la formulazione della norma non solo tiene conto dell'accertamento dell'effetto antiepilettico, per quanto riguarda i barbiturici a lunga durata e, per i barbiturici a breve durata, dell'impiego quali anestetici generali; ma tiene anche conto del pericolo di dipendenza fisica o psichica, che secondo il criterio adottato dal Senato comporta comunque l'inserimento nella tabella III. La salvaguardia è quindi costituita, a mio avviso, dalla precisazione « semprechè tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati », contenuta nella modifica apportata dalla Camera dei deputati.

E per completare questo argomento, vorrei fare riferimento all'articolo 43, nel quale si precisa appunto l'efficacia della modifica di cui all'articolo 12, limitando alle tabelle I, II e III le modalità relative agli obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari

per le prescrizioni dei preparati. Conseguentemente, all'articolo 45, anche per quanto riguarda gli obblighi del farmacista di accertarsi della identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta, è stata apportata una modifica che limita gli obblighi medesimi, riferendoli soltanto alla vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III.

Ma ciò non deve preoccupare, in quanto all'articolo 70, sempre concernente la vendita al dettaglio, si è precisato che le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, e quindi è una ricetta medica « non ripetibile », come suol dirsi, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale, la quale contiene un elenco di 31 prodotti; ma nella stessa tabella n. 4 della Farmacopea si stabilisce che trattasi di prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di specialità medicinali. Il che significa, in pratica, che le sostanze incluse nelle tabelle IV e V devono essere, in linea generale, vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, e che per quanto riguarda invece quelle sostanze che, pur essendo inserite in queste tabelle, sono peraltro indicate nella tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale, vige il sistema previsto dal secondo comma, che il Senato aveva prescritto per le sostanze indicate nella tabella VI (ansiolitici, antidepressivi, psicostimolanti), e cioè che possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica. Non vi è l'obbligo del ritiro della ricetta da parte del farmacista, ma vi è sempre l'obbligo della presentazione della ricetta medica per la vendita.

È stato soppresso il terzo comma dell'articolo 70, sulla registrazione delle operazioni di vendita o di cessione di cui ai commi precedenti. Ritengo che anche questa soppressione non debba destare eccessive preoccupazioni, in relazione al fatto che questa nor-

ma aveva lo scopo di rilevare il consumo di determinate sostanze. Essendo rimasti i controlli che concernono la fabbricazione, l'impiego e soprattutto il commercio all'ingrosso, praticamente la rilevazione del consumo di queste sostanze avviene attraverso le norme previste per il controllo di queste fasi del passaggio delle sostanze stesse dal produttore al consumatore.

Credo di aver esaurientemente spiegato quella che è stata la modifica principale, sulla quale era opportuno che il relatore fornisse chiarimenti specifici e dettagliati.

Per quanto riguarda le altre poche modifiche di natura più sostanziale che formale, è da notare che è stato inserito il divieto della propaganda pubblicitaria con l'apposito nuovo articolo 78, e questo può essere senz'altro considerato come un elemento di maggiore rigore. Il primo comma dell'articolo 78 è così formulato:

« La propaganda pubblicitaria di qualsiasi preparazione o sostanza comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12 è vietata ».

Quindi, è vietata la propaganda pubblicitaria, che non è da confondersi evidentemente con la propaganda relativa all'informazione scientifica su tutte le sostanze, ivi comprese quella della tabella VI, che abbiamo sempre indicato come « anticamera di controllo » per quanto riguarda le sostanze ad effetto ansiolitico, antidepressivo e psicostimolante.

È stato altresì soppresso all'articolo 83 e, debbo dire, con soddisfazione del relatore, il mandato di cattura obbligatorio per il piccolo spacciatore. Gli onorevoli colleghi ricorderanno il dibattito che si è svolto in Commissione su una proposta proveniente dal Gruppo comunista, tendente ad una previsione speciale per la figura del piccolo spacciatore tossicomane, cioè la istituzione di una specie di affidamento in prova, di *probation system*, del tossicodipendente il quale, per procurarsi la droga o i mezzi per acquistarla, si dà allo spaccio oppure commette lievi reati contro il patrimonio. Dopo ampia discussione, come ricorderete, si è ritenuto di rinviare questa materia ad una revisione generale della prima parte del primo

libro del codice penale, per fare dell'affidamento in prova un istituto che possa abbracciare altre ipotesi ed evitare che fosse creato e inserito, forse in modo estemporaneo e frammentario in una legge speciale come quella che stiamo esaminando, con i relativi problemi anche per quanto riguarda le strutture di natura giudiziaria e la sua corretta attuazione.

D'altra parte, mentre da un lato si è prevista nell'articolo 72 un'ampia discrezionalità per l'applicazione della pena, proprio in considerazione del fatto che sarà onere del giudice accertare se il piccolo spacciatore è un tossicodipendente oppure un appartenente all'organizzazione criminosa che spaccia sostanze stupefacenti, dall'altro voglio ricordare che le pene vanno, per quanto riguarda le cosiddette droghe leggere, da uno a cinque anni di reclusione e, per quanto riguarda le cosiddette droghe pesanti, da due a sei anni di reclusione, per cui è sempre possibile l'applicazione della sospensione condizionale della pena. In questa maniera si è previsto un ampio potere discrezionale del magistrato, che potrà essere adeguatamente usato, distinguendo il piccolo spacciatore tossicodipendente, che è stato indotto al crimine soltanto da quelle ragioni che sono state indicate, da colui che invece fa parte dell'organizzazione criminosa. Rimaneva, però, ed aveva suscitato qualche perplessità anche qui in Commissione, il problema del mandato di cattura obbligatorio; ora, l'esclusione del mandato di cattura obbligatorio amplia ancora di più i poteri discrezionali del magistrato, e ciò risponde ad un preciso indirizzo di politica criminale. E se è lecito — e mi pare che sia lecito — che il Parlamento fornisca una indicazione concreta sull'attuazione di tale indirizzo di politica criminale, è evidente che il mandato di cattura obbligatorio dovrà essere usato, di regola, nei confronti del piccolo spacciatore non tossicodipendente che fa parte dell'organizzazione dedita al traffico della droga, il quale costituisce a volte proprio l'elemento più pericoloso, come ultimo anello della catena dello spaccio della droga, mentre il mandato di cattura potrà non essere adottato nei confronti dello spacciatore tossicodipendente.

Debbo anche indicare che negli articoli 85, 86, 87, 88 e 89, che sono gli articoli che riguardano la prevenzione, e in modo particolare la prevenzione nei settori della scuola e negli ambienti militari, è stata introdotta opportunamente l'educazione sanitaria, in aggiunta all'educazione genericamente intesa sui pericoli dell'uso e dell'abuso delle sostanze stupefacenti.

Nell'articolo 90, primo comma, sono stati esclusi dai presidi sanitari, che si dovranno occupare dell'opera di cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti tossicomani, gli ospedali psichiatrici, esclusione che il Senato aveva resa esplicita in una norma transitoria (all'articolo 105) ma che doveva essere ritenuta implicitamente nell'articolo 90, dove si fa riferimento ai presidi sanitari normali. La Camera dei deputati peraltro ha voluto ribadire questo concetto, con un chiarimento, che può apparire superfluo, ma che senz'altro potrà essere utile per l'interprete.

Per quanto riguarda sempre l'articolo 90, in relazione alla già iniziata approvazione dei primi articoli della riforma sanitaria, si è limitata la particolare organizzazione dei centri medici e di assistenza sociale e del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, nel senso che in quella sede, al momento cioè della concreta istituzione del servizio sanitario nazionale, (con una indicazione che era stata data dal Senato allorquando era stato specificato che le Regioni e gli enti locali potevano inserire le strutture di recupero dei tossicomani anche nell'ambito di strutture che riguardassero altre forme di intossicazione voluttaria, come l'alcolismo) è stato previsto un espresso collegamento. Ritengo che questo collegamento con l'attuazione del servizio sanitario nazionale non è inopportuno; anzi è da approvare.

Voglio infine indicare — salvo poi i chiarimenti che darò in sede di approvazione dei singoli articoli — che sono state fugate le preoccupazioni di alcuni colleghi in merito alla esecuzione dei provvedimenti eccezionali del pretore in via provvisoria ed urgente, e di quelli emessi dalle sezioni specializzate

del tribunale e della corte di appello. Noi riteniamo innanzitutto che sia da favorire in ogni modo la cura volontaria e quindi l'accesso volontario alle strutture di recupero ma, in casi estremi, abbiamo previsto un trattamento obbligatorio, come è bene specificato nella legge. Qualche collega riteneva che non fosse sufficiente stabilire che i provvedimenti del giudice sono non solo esecutivi ma immediatamente esecutivi, perchè si pensava che questa norma rimanesse come appesa ad una astrazione giuridica, senza possibilità di attuazione pratica anche mediante la coazione. Debbo segnalare che all'articolo 102 si precisa che, ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti previsti dagli articoli 99, 100 e 101, il giudice — e quindi il pretore nei casi di provvedimenti di urgenza e le sezioni specializzate del tribunale e della corte di appello negli altri casi — con il provvedimento stesso o, se necessario, anche con un decreto successivo, determina le modalità di esecuzione. Mi pare che questo articolo elimini ogni dubbio sul fatto che i provvedimenti debbano essere eseguiti, poiché il giudice stesso determinerà le modalità di esecuzione.

Non ho altro da aggiungere, se non raccomandare una rapida approvazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore De Carolis per la sua lucida relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

**T O R E L L I .** Mi associo totalmente a quanto ha già detto il relatore.

Il relatore, a mio avviso, non si è però soffermato su un articolo che invece suscita in me molte perplessità: l'articolo 108, recante per titolo « Norma finale ».

Ebbene, al corrispondente testo da noi approvato, che era l'articolo 106, i colleghi della Camera hanno aggiunto due commi che, anche se indispensabili, mi lasciano comunque qualche dubbio.

Accolto il principio da noi sancito della abrogazione della legge del 1954, la Camera

ha introdotto il seguente secondo comma: « Il Ministro per la sanità è autorizzato ad emanare con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, le tabelle provvisorie contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope da valere fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11 della presente legge ».

Orbene, onorevoli senatori, con questa disposizione noi diamo al Ministro per la sanità, nella fase provvisoria del succedersi delle due leggi (del 1954 e l'attuale), un eccessivo potere discrezionale, senza quei presupposti e quelle garanzie che la presente legge stabilisce. In realtà, noi approviamo una norma « in bianco » senza prevedere alcun limite nè di contenuto nè di tempo.

Ecco dunque che dopo aver dibattuto per numerosissime sedute intorno all'articolo 12 — criteri per la formazione delle tabelle — con la norma di cui al comma approvato dalla Camera diamo ampio mandato al Ministro per la sanità di emanare le tabelle provvisorie, con l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, così come meglio egli ritiene di fare!

Oltre tutto, a mio avviso, è pericoloso non aver stabilito neanche un limite di tempo per cui, dopo l'emanazione delle tabelle provvisorie, corriamo il rischio di non veder più arrivare quelle definitive, per le quali, purtroppo, non abbiamo previsto nessun termine.

Come ultima considerazione, onorevoli colleghi, ritengo che vada fatta anche quella sulla stessa costituzionalità di una normativa come quella prevista dalla Camera, problema sul quale invito la Commissione a riflettere.

Non minore perplessità, del resto, suscita in me il dettato del terzo comma introdotto all'articolo 108 (ex 106 da noi approvato) dalla Camera dei deputati. Esso stabilisce infatti: « Anteriormente alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto previsto nel comma precedente, rimane in vigore l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Ora, tale articolo 3 non contiene affatto delle tabelle; dà semplicemente mandato al Ministro di compilarle e le tabelle stesse sono poi sorte nel tempo per mezzo di una serie di decreti ministeriali i quali, ovviamente, possono così rimanere in vita.

Ma il problema che mi pongo è il seguente: abbiamo stabilito di abrogare la legge del 1954 per far entrare in vigore il presente provvedimento a proposito del quale, soprattutto, mi pare si debba tener conto del disposto dell'articolo 79 — attualmente articolo 80 — riguardante le norme sulla « non punibilità », il quale recita: « Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12 », cioè alle nuove tabelle che dovranno essere emanate.

Orbene, onorevoli senatori, vi invito a riflettere sulla situazione in cui si verrà a trovare il magistrato chiamato a decidere in merito a questa intricatissima materia! Le tabelle vecchie, infatti, essendo agganciate alla vecchia legge del 1954, sono semplici elenchi mentre le tabelle nuove, redatte secondo i criteri previsti dal presente provvedimento, ancora non sono state emanate! In questa situazione, come è possibile applicare le nuove norme penali?

Sono convinto, signor Presidente, che a voler approfondire l'argomento dovremmo necessariamente trovarci d'accordo sulla necessità di rivedere queste disposizioni ma, naturalmente, mi faccio anche carico della delicatissima situazione politica e sociale nella quale ci troviamo e dei motivi che ci consigliano di portare a conclusione l'iter di questo provvedimento.

Per uscire dignitosamente da questa situazione, tuttavia, io ritengo che si possa utilmente far ricorso ad un ordine del giorno che abbia carattere esplicativo, direi drasticamente esplicativo, che il Governo dovrebbe impegnarsi ad accettare.

Io ritengo infatti necessario, onorevole Sottosegretario Pinto, che le tabelle definitive relative all'indicazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope vengano immediatamente emanate, non importa se incomplete, per

essere poi gradualmente integrate. Ma l'importante, ripeto, è che queste tabelle definitive vengano immediatamente pubblicate, respingendo nel modo più deciso l'ipotesi dell'emanazione di tabelle provvisorie.

L'ordine del giorno che io propongo potrebbe pertanto essere così formulato:

Le Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 4-849-B nel testo unificato trasmesso dalla Camera dei deputati il 5 dicembre 1975,

impegnano il Governo a non usufruire dell'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 108 e ad emanare invece immediatamente le tabelle previste dall'articolo 11.

P I N T O , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei rassicurare il senatore Torelli facendo presente che l'Istituto superiore della sanità ha seguito i lavori delle Commissioni sanità e giustizia, sia a livello di Senato che a livello di Camera dei deputati, e ha già predisposto queste tabelle secondo le norme stabilite dall'articolo 12. Oggi, alle ore 17, ci sarà una seduta conclusiva, presente anche un osservatore del Ministero della sanità, e noi ci impegnamo formalmente a pubblicare queste tabelle provvisorie, di cui all'articolo 108, contestualmente all'entrata in vigore della legge con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda le tabelle definitive, non si può pretendere una rapidità fulminea: vi è un comitato centrale, infatti, previsto dall'articolo 8, che deve essere prima formato. Una volta formato, nella sua prima riunione è ovvio che fra i suoi doveri ha quello di dare il parere per le tabelle definitive. D'altra parte le tabelle definitive debbono essere fatte con gli stessi criteri con cui sono state fatte le tabelle provvisorie: dall'Istituto superiore della sanità e tenendo presenti i criteri che sono stabiliti così chiaramente nella legge.

P R E S I D E N T E . Non possiamo non ringraziare sentitamente il senatore Pinto, che ha confermato con il suo intervento la

collaborazione ulteriore e la diligenza del Ministero della sanità e del Governo in generale.

PETRELLA. In linea di massima devo dire che accettiamo il testo della Camera, vivamente preoccupati che il provvedimento entri al più presto in vigore. Dobbiamo tener conto del fatto che, collegato all'entrata in vigore del provvedimento, vi è un problema di libertà che interessa numerosi giovani che si trovano in carcere: le cronache di questi giorni hanno riportato esempi assai tristi.

Abbiamo apprezzato alcune delle modifiche apportate dalla Camera, e in particolare quella che discrimina, per quel che riguarda il mandato di cattura obbligatorio, il piccolo spacciatore: è un fatto doveroso, quello di non rendere obbligatoria la cattura in quel caso. Non abbiamo apprezzato invece altre modificazioni, che rendono più facile il commercio di farmaci che non si possono definire innocui: sono farmaci pericolosi. Però questo — vorrei dirlo con chiarezza — non ci tarpa le ali. Noi terremo questo argomento presente alla nostra attenzione, per proporre una più accurata normativa che riguardi, in generale, la materia dei farmaci dannosi, e in questa materia inquadreremo anche quelle sostanze la cui commercializzazione qui è stata resa più facile, più agevole di quanto non avevamo preveduto noi al Senato.

Un'ultima questione riguarda la norma finale, cioè la questione sollevata dal senatore Torelli. Ritengo superflua, dopo le assicurazioni date dal rappresentante del Governo, la presentazione dell'ordine del giorno, perchè mi pare evidente che una garanzia di questo genere, cioè che le tabelle escano lo stesso giorno della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, elimini ogni pericolo. Faccio inoltre presente che noi queste tabelle, praticamente, già le abbiamo, perchè nel pro-memoria che ci fu fatto dall'Istituto superiore della sanità, oltre ai criteri di classificazione delle sostanze, c'era l'elenco specifico delle sostanze stesse, aggiornato a due mesi fa. Quindi già da adesso possiamo in-

travedere quali saranno le sostanze che faranno parte delle tabelle. Potrebbero sorgere questioni — ma non sorgeranno di fatto — in relazione all'applicazione del penultimo comma dell'ultima norma, ma tali questioni saranno evitate se sarà mantenuto l'impegno assunto ora dal sottosegretario Pinto.

Ci trova pienamente consenzienti il fatto che le tabelle provvisorie, di cui al penultimo comma, vengono fatte dal Ministro della sanità sentito l'Istituto superiore di sanità, che è l'organo tecnico specificamente competente — come abbiamo più volte ripetuto —, tanto che per queste prime tabelle si richiede solo il parere di detto istituto, in quanto è ritenuto sufficiente.

DE CAROLIS, *relatore alle Commissioni*. Tabelle che forse saranno, poi, le definitive, perchè tutto il provvisorio è sempre definitivo.

PETRELLA. Credo che questioni ulteriori non ve ne siano. Voglio però ricordare una cosa. Noi abbiamo fatto una battaglia particolarmente serrata tendente ad assoggettare a regime particolare e talora a scriminare il piccolo spacciatore e consumatore. Si è detto — ed è anche apprezzabile — che questioni di ordine generale, come quella dell'introduzione dell'istituto della *probation*, della discriminazione dei fatti di lieve entità, devono trovare la loro giusta collocazione soprattutto nella parte generale del codice penale. Però il fatto sociologico del piccolo spacciatore che sia anche drogato è un fenomeno del tutto particolare, nuovo, e quindi meritava — e merita ancora — un trattamento di tipo particolare. Ora, questo trattamento penale di tipo particolare non è stato introdotto in questo provvedimento, e ciò non ha costituito, indubbiamente, per noi una soddisfazione: ma vorremmo raccomandare vivamente al Ministro di grazia e giustizia di fare uso del potere, che sicuramente compete al Ministro in sede di preparazione del provvedimento, e poi al Presidente della Repubblica — di

favorire la concessione della grazia quando si verificheranno casi del genere.

**MARTINAZZOLI.** Signor Presidente, le precisazioni del sottosegretario Pinto hanno risolto il problema, almeno a parole. La mia, quindi, è semplicemente una sollecitazione, affinché alle parole seguano atti conseguenti e tempestivi. Dico conseguenti perchè la soluzione adottata dalla Camera — ha ragione il senatore Torelli — sebbene abbia coperto una gravissima distrazione del Senato, non è poi una risposta sufficientemente adeguata. Infatti, per la verità, è mancata la consapevolezza del problema, che nasceva dal fatto che le tabelle devono accompagnare una legge che, come è scritto, entra immediatamente in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Mi permetto, quindi, innanzitutto di raccomandare che le cautele e i parametri che si adottano per la formazione di queste tabelle provvisorie siano esclusivamente quelli stabiliti, nel provvedimento, per le tabelle definitive.

In secondo luogo, la tempestività è assolutamente indispensabile. Occorrerà fare in modo, eventualmente, che la pubblicazione della legge venga ritardata di quel tanto che è sufficiente per far pubblicare anche le nuove tabelle, così da impedire l'applicazione del terzo comma dell'articolo 108, che non è applicabile se non a patto di una esegesi assolutamente impervia. È chiaro infatti che la vecchia classificazione non è più utilizzabile, con il nuovo provvedimento, a meno che non si immagini un giudice che riesca a farsi una piccola tabella per ogni caso concreto: mi sembra però una ipotesi abbastanza disastrosa. Il Sottosegretario deve essere quindi consapevole della necessità di una coincidenza assoluta tra l'entrata in vigore del provvedimento e la presenza delle tabelle provvisorie.

**TORELLI.** Onorevole Presidente, dopo le dichiarazioni del Sottosegretario ritiro l'ordine del giorno da me presentato.

Condivido le istanze del collega Martinazzoli, e vorrei invitare il Governo a richia-

mare, nel provvedimento di emanazione delle tabelle provvisorie, gli articoli 11 e 12 della legge anti-droga. In tal modo non si dubiterà che le tabelle rispettino tali articoli.

**MARIANI.** Ho già espresso la mia opinione sul disegno di legge nella relazione di minoranza, in particolare sulla norma riguardante la depenalizzazione. Considero positivo il provvedimento nel suo insieme, alla formazione del quale ha contribuito anche il mio Gruppo.

Considero inopportuna la limitazione del mandato di cattura obbligatorio, non perchè non si debba guardare con una certa benevolenza chi per la prima volta fa uso di stupefacenti, ma perchè si lascia alla discrezionalità del giudice un reato che è punito gravemente. Un giudice rigorista, infatti, applicherà sempre l'articolo 75. Si dirà che gli spacciatori al minuto, anche se rimangono ignoti gli altri, fanno parte di quell'associazione di cui all'articolo 75. Il mandato di cattura rimane, quindi, obbligatorio e possono essere puniti con la reclusione fino a quindici anni: infatti per il solo fatto di partecipare all'associazione è prevista la pena della reclusione da tre a quindici anni. Vi sarà allora una disparità di trattamento evidente a seconda che il procuratore della Repubblica sia o non sia particolarmente rigoroso per questi reati.

Considero, inoltre, inopportuna la mancata precisazione tassativa dei quantitativi di droga idonei a configurare i reati di detenzione e di uso personale non terapeutico; la modica quantità sarà determinata dalla giurisprudenza. Tale modica quantità non rende obbligatorio l'ordine di cattura; mette, pertanto in condizione gli spacciatori di poter continuare la loro opera. Non vi può essere dubbio sul fatto che la diffusione della droga avviene attraverso questi modesti spacciatori. Il collega De Carolis ha parlato di un'aspettativa dell'opinione pubblica: quale aspettativa? Ho letto su quotidiani e riviste articoli notevoli dove si afferma che bisogna fare qualcosa per evitare il diffondersi della droga; molti genitori hanno poi

scritto ai direttori dei giornali lamentando tale continua diffusione che non viene bloccata. Lo scopo del provvedimento, me ne rendo conto, è quello di separare l'attitudine alla diffusione della droga per ragioni di lucro dall'uso personale degli stupefacenti per scopi anche non terapeutici. Mi pare, però, che sia gravissima questa abolizione del mandato di cattura obbligatorio per gli spacciatori di droga in modiche quantità.

**DE CAROLIS**, *relatore alle Commissioni*. C'è il mandato di cattura facoltativo.

**MARIANI**. Vi è una notevole differenza tra il privare della libertà un individuo fino al momento del processo e non togliergliela per niente. Sto parlando di quei magistrati che non utilizzeranno affatto il mandato di cattura facoltativo, rispetto a quelli che ne faranno uso.

**ARGIROFFI**. Se non lo faranno, avranno dei motivi seri.

**MARIANI**. Il provvedimento è poco chiaro per quanto riguarda le modiche quantità, che non sono indicate; in Austria, per esempio, la modica quantità è la dose che serve per una settimana. Vorrei fare presente che si può verificare che un magistrato emetta l'ordine di cattura per una modestissima quantità, mentre un altro procuratore considera modica una quantità maggiore.

Per quanto riguarda l'articolo 108, ho delle perplessità: il Sottosegretario ci ha detto, infatti, che il Ministero non ha terminato i suoi lavori per le tabelle e che confida di poterlo fare oggi. In questo articolo vi è una disposizione con cui si autorizza il Ministro della sanità ad emanare con proprio decreto le tabelle provvisorie. Non sono d'accordo su tale disposizione. Si vuole far entrare in vigore il disegno di legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, quando si tratta di un provvedimento che avrebbe dovuto entrare in vigore quattro mesi dopo. La libertà provvisoria è consentita anche quando il mandato

di cattura è obbligatorio. Con il provvedimento in esame verrebbero messi in libertà coloro che detengono sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale. Per quello che riguarda gli altri spacciatori, si tratta di un disegno di legge che crea disparità di trattamento gravissime e darà adito a non poche critiche da parte dei tecnici della materia.

Quindi, io sono d'accordo che nel complesso la legge deve essere ritenuta una buona legge, ma queste piccole modifiche apportate dalla Camera dei deputati aggravano, invece di attenuare, quelle disparità di cui io mi sono fatto portavoce in Aula. Esprimerò quindi voto contrario a nome del mio Gruppo.

**LICINI**. Abbiamo parlato ripetutamente di « nuova legge », e io penso che questo argomento non sia stato mai tanto valido come in questo caso. Come nuova legge che affronta una tematica molto vasta, è ovvio che per tutte le parti politiche vi possano essere dei punti di maggiore o minore soddisfazione; ma è una legge che è nata dalla convinzione e dalla collaborazione di tutti, direi che è stata quasi formulata in quest'aula, più che redatta sulla base di iniziative poi solo leggermente ritoccate. È ovvio pertanto che chiunque di noi possa avere delle riserve su qualche punto, possa ritenere non molto avanzata qualche norma, possa vedere in qualche emendamento operato dalla Camera dei deputati un arretramento piuttosto che un avanzamento.

Ma quando si affronta una novità e la si porta al suo termine con una collaborazione vastissima, come è stato fatto in questo caso, bisogna avere il coraggio definitivo di varare la legge, affidandosi un poco a quella che sarà la sperimentazione della norma, per quelle modifiche e quei perfezionamenti che saranno suggeriti dalla pratica.

Quindi, nonostante qualche riserva su ciò che è stato fatto dalla Camera dei deputati, dichiaro che il Gruppo socialista è favorevole all'approvazione e alla immediata entrata in vigore della legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

I primi quattro commi dell'articolo 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quinto comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai titoli III, IV, V, VI e VII della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il sesto comma dell'articolo 4 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 5, 6 e 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il primo comma e i punti da 1) a 9) del secondo comma dell'articolo 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del punto 10) dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

«10) proporre i provvedimenti utili per assicurare la migliore applicazione della presente legge anche ai fini della vigilanza di cui all'articolo 4 e dare il parere motivato su tutte le questioni che siano sottoposte al suo esame ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

La prima alinea del primo comma dell'articolo 9 non è stata modificata dalla Camera dei deputati.

Do lettura della seconda alinea del primo comma dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« tre rappresentanti del Ministero della sanità, tra cui un farmacologo ed un clinico esperti di neuropsicofarmacologia e di farmacodipendenza; »

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvata).*

Le altre alinee e gli altri commi dell'articolo 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 10 e 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La prima alinea, i punti 1) e 2) e la prima alinea del punto 3) dell'articolo 12 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura della lettera a) del punto 3) dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« a) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonchè altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, semprechè tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati; ».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

*(È approvata).*

La lettera *b*), i punti 4), 5) e 6) e gli ultimi due commi dell'articolo 12 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 13 e 14 e i primi tre commi dell'articolo 15 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Gli ultimi due commi dell'articolo 15 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

L'articolo 16 e i primi quattro commi dell'articolo 17 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Tuttavia, nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria per non oltre il termine perentorio di tre mesi la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La prima alinea e le lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del primo comma dell'articolo 25 non sono state modificate dalla Camera dei deputati.

Do lettura della lettera *f*) dell'articolo 25 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« *f*) un funzionario chimico dell'Istituto superiore di sanità di qualifica non inferiore a ricercatore; ».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

*(È approvata).*

La lettera *g*) e gli ultimi due commi dell'articolo 25 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 25 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 36 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, purchè regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal penultimo comma dell'articolo 32, in quanto applicabili ».

2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo comma dell'articolo 36 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il terzo comma dell'articolo 36 è stato soppresso.

Poichè nessuno ne chiede il reinserimento, proseguiamo nell'esame delle modificazioni.

Gli ultimi due commi dell'articolo 36 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 36 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 37, 38 e 39 non sono stati modificati.

Il primo comma dell'articolo 40 non risulta modificato dalla Camera dei deputati, la quale ha invece soppresso il secondo comma del medesimo articolo.

Poichè nessuno ne chiede il reinserimento, proseguiamo nell'esame delle modificazioni.

La Camera dei deputati ha aggiunto all'articolo 40 il seguente comma:

« Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale comma.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 40 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

L'articolo 41 non è stato modificato.

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 42 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere ed i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare preparazioni, comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 12, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo, il terzo ed il quarto comma del medesimo articolo non sono stati modificati.

Metto pertanto ai voti l'articolo 42 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Do lettura del primo comma dell'articolo 43 nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

« I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 12, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Gli altri cinque commi dell'articolo non sono stati modificati.

2ª e 12ª COMMISSIONI RIUNITE

1º RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

Metto ora ai voti l'articolo 43 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

L'articolo 44 non è stato modificato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 45 nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

« La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 12 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi della identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Gli altri quattro commi non sono stati modificati.

Metto ora ai voti l'articolo 45 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

L'articolo 46 non è stato modificato.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 47 non sono stati modificati. Invece, do lettura del quarto comma dell'articolo medesimo nel testo modificato dalla Camera:

« Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

L'ultimo comma dell'articolo 47 non è stato modificato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 47 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

L'articolo 48 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 49 nel testo formalmente modificato dall'altro ramo del Parlamento:

« Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dalla autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione ».

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma di tale articolo non sono stati modificati.

Metto pertanto ai voti l'articolo 49 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 50, 51, 52 e 53 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 54 non risultano modificati. Do ora lettura del terzo comma nel testo modificato dalla Camera:

« Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I sopra indicata ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma del medesimo articolo non risultano invece modificati.

Metto pertanto ai voti l'articolo 54 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli dal 55 al 63 non sono stati modificati dalla Camera.

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 64 nel testo formalmente modificato dall'altro ramo del Parlamento:

« Nel registro di carico e scarico previsto dai precedenti articoli 42, 46 e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 95, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e di scarico ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo ed ultimo comma di tale articolo non è stato modificato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 64 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 65, 66, 67 e 68 non sono stati modificati rispetto al testo da noi approvato.

Do invece lettura del Titolo VII, quale risulta formalmente modificato dalla Camera a seguito delle variazioni introdotte nel testo da noi approvato:

#### TITOLO VII

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SOSTANZE INDICATE NELLA IV, V E NELLA VI TABELLA

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

L'articolo 69 non risulta modificato dalla Camera dei deputati.

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 70 nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

« Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della farmacopea ufficiale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo comma di tale articolo non è stato modificato, mentre invece la Camera ha soppresso il terzo comma.

Poichè nessuno ne chiede il reinserimento, proseguiamo nell'esame delle modificazioni.

Il terzo ed il quarto comma non risultano modificati rispetto al testo da noi approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 70 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Do lettura del primo comma dell'articolo 71 nel testo formalmente modificato dall'altro ramo del Parlamento:

« Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dagli articoli 72 e 80, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa da lire tre milioni a lire cento milioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 71 non risultano modificati rispetto al testo da noi approvato.

2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

Metto pertanto ai voti l'articolo 71 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Do lettura del primo comma dell'articolo 72 nel testo formalmente modificato dalla Camera:

« Chiunque, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 80, senza autorizzazione o comunque illecitamente, detiene, trasporta, offre, acquista, pone in vendita, vende, distribuisce o cede, a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, per uso personale non terapeutico di terzi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire centomila a lire otto milioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo comma di tale articolo non è stato modificato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 72 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 73, 74 e 75 non sono stati modificati rispetto al testo da noi approvato.

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 76 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Chiunque induce una persona all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, classificate nelle tabelle I e III di cui all'articolo 12, o svolge attività di proselitismo, sia pubblicamente che in privato, per l'uso illecito di dette sostanze, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

I commi secondo, terzo, quarto e quinto del medesimo articolo non risultano modificati.

Metto pertanto ai voti l'articolo 76 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

L'articolo 77 non risulta modificato rispetto al testo da noi approvato.

Dopo tale articolo la Camera ha aggiunto il seguente, che reca il numero 78, del quale do lettura:

#### Art. 78.

*(Divieto della propaganda pubblicitaria)*

La propaganda pubblicitaria di qualsiasi preparazione o sostanza comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12 è vietata.

Il contravventore è punito con le sanzioni previste dall'articolo 201, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

In conseguenza di tale approvazione tutta la successiva numerazione degli articoli, ovviamente, risulterà spostata di un numero rispetto al testo da noi approvato.

Gli articoli 79, 80 ed 81 non sono stati modificati dall'altro ramo del Parlamento.

Do invece lettura dell'articolo 82, già 81 del testo da noi approvato, così come risulta formalmente modificato dalla Camera:

#### Art. 82.

*(Obbligo di testimoniare)*

In deroga agli articoli 348 e 465 del codice di procedura penale, coloro che sono stati dichiarati non punibili per avere agito nelle condizioni di cui all'articolo 80, hanno il dovere di deporre come testimoni nei

processi relativi ai fatti che comunque possono portare all'individuazione delle persone o delle organizzazioni criminose che illecitamente producono, fabbricano, importano, esportano, vendono o altrimenti cedono o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do quindi lettura dell'articolo 83, già 82, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

Art. 83.

*(Mandato di cattura)*

Per i delitti previsti dagli articoli 71, 73, 75 e 76, secondo e terzo comma, è obbligatorio il mandato di cattura.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il primo comma dell'articolo 84, già 83, non è stato modificato.

Do invece lettura del secondo comma nel testo modificato dalla Camera:

« A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza con suo decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'articolo 92 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il terzo comma dell'articolo non risulta modificato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 84 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 85, già 84, nel testo modificato dalla Camera:

Art. 85.

*(Comitato di studio, programmazione e ricerca)*

Il provveditore agli studi, d'intesa con il Consiglio scolastico provinciale, deve istituire un Comitato di studio, di programmazione e di ricerca al fine di porre la scuola, a livello di insegnanti, di alunni e relative famiglie, in grado di attuare una responsabile educazione sanitaria e sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do quindi lettura dell'articolo 86, già 85, nel testo modificato dalla Camera:

Art. 86.

*(Corsi di studio per insegnanti)*

Il provveditore agli studi, d'intesa con il Consiglio provinciale scolastico e sentito il Comitato di cui al precedente articolo, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 87, già 86, nel testo modificato dalla Camera:

Art. 87.

*(Lezioni per genitori)*

Il Consiglio di istituto, nelle scuole medie inferiori e nelle scuole secondarie superiori, in collaborazione con il collegio dei

2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

docenti, organizza lezioni e conferenze per i genitori degli alunni sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e sull'azione educativa e sanitaria intesa a difendere i giovani dall'uso delle stesse sostanze.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do lettura del primo comma dell'articolo 88, già 87, quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Presso gli istituti di istruzione secondaria superiore il Consiglio di istituto, previa autorizzazione del Consiglio distrettuale scolastico competente, organizza lezioni, colloqui e studi diretti alla informazione ed educazione sanitaria dei giovani e sui danni derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo comma di tale articolo non è stato modificato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 88 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Do lettura del primo comma dell'articolo 89, già 88, nel testo modificato dalla Camera:

« Il Ministero della difesa organizza presso le accademie militari e le scuole allievi ufficiali e sottufficiali cicli di lezioni per l'informazione ed educazione sanitaria dei giovani e sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La stessa materia deve essere introdotta nelle lezioni di istruzione civica e sanitaria impartite ai giovani che prestano il servizio di leva ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo comma di tale articolo non è stato modificato.

Metto dunque ai voti l'articolo 89 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 90, già 89, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

« La cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope sono affidate ai normali presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella Regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo comma di tale articolo non è stato modificato.

Do invece lettura della prima alinea del terzo comma dell'articolo 90 nel testo modificato dalla Camera:

« Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, ai fini sopra indicati in ogni Regione sono costituiti i seguenti organi: ».

La metto ai voti.

*(È approvata).*

Do ora lettura della lettera c) di cui al terzo comma di questo articolo nel testo modificato dalla Camera:

« c) di attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti, interessando in via prioritaria, quando è possibile, la famiglia ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale lettera.

*(È approvata).*

Il quarto comma dell'articolo 90 non risulta modificato.

Metto ora ai voti l'articolo 90 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 91, già 90, non sono stati modificati.

Do ora lettura del quarto comma del medesimo articolo quale risulta formalmente modificato dalla Camera:

« Fanno parte del Comitato un funzionario del Ministero della sanità, un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla presente legge, una ispettrice di polizia, i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella Regione e i presidenti delle sezioni specializzate indicate nell'articolo 101 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il quinto ed il sesto comma non risultano modificati.

Metto pertanto ai voti l'articolo 91 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 92, già 91, non sono stati modificati.

Do invece lettura del nuovo comma aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Per l'acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il sesto comma dell'articolo 92 non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Metto pertanto ai voti l'articolo 92 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 93, già 92, non è stato modificato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 94, già 93, nel testo modificato dalla Camera:

« Il Consiglio regionale, sentito il parere del Comitato previsto dagli articoli 90 e 91, può concedere l'esercizio di singole attività fra quelle attribuite ai centri medici e di assistenza sociale di cui all'articolo 90 ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che abbiano come loro specifica finalità l'assistenza sanitaria, sociale e la riabilitazione di ogni categoria di persone in stato di necessità, senza scopo di lucro ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo comma non risulta modificato.

Do invece lettura del terzo comma nella nuova formulazione approvata dalla Camera:

« Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanità, sentito il Consiglio di cui all'articolo 10 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il quarto comma dell'articolo 94 non risulta modificato.

Metto ora ai voti l'articolo 94 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 95, già 94, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Chiunque fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici e riabilitativi ai presidi sanitari locali. È riconosciuto agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura ed ai medici curanti. Gli interessati possono inoltre rivolgersi direttamente ai centri di cui all'articolo 90 i quali provvedono secondo le disposizioni dell'articolo 92 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 95 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 95 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I sanitari che assistono persone dedite all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio dei centri di cui all'articolo 90 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do lettura del quinto comma dell'articolo 95 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Essi debbono in ogni caso inoltrare ai centri competenti previsti dall'articolo 90 una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici ed i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il sesto comma dell'articolo 95 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 95 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Do lettura del primo comma dell'articolo 96, già 95 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione ad uno

dei centri di cui all'articolo 90. L'esercente la professione medica, prima di procedere alla segnalazione, deve interpellare l'interessato se intende sottoporsi a cura conservando o meno l'anonimato secondo le disposizioni dell'articolo precedente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do lettura del secondo comma dell'articolo 96 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Ove la persona non si sottoponga a cura volontaria o la interrompa, l'esercente la professione medica ha l'obbligo di farne immediata segnalazione al più vicino dei centri previsti dall'articolo 90 allegando la scheda sanitaria di cui al precedente articolo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do lettura del terzo comma dell'articolo 96 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria per tutti i casi in cui vengano a conoscenza di persone che facciano uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope devono farne segnalazione al più vicino dei centri di cui all'articolo 90 e al pretore per gli eventuali provvedimenti di loro competenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il quarto comma dell'articolo 96 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quinto comma dell'articolo 96 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il giudice che, nel corso di un procedimento penale, dichiara di non doversi pro-

2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

cedere nei casi indicati dall'articolo 80, trasmette copia del provvedimento al centro previsto dall'articolo 90 del luogo di residenza dell'imputato prosciolto, per gli adempimenti di competenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 96 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il giudice che pronuncia sentenza di condanna per un reato commesso da persona dedita all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora ordini la sospensione condizionale della pena inflitta, dispone la trasmissione della sentenza al centro di cui all'articolo 90 per gli adempimenti di competenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 96 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Do lettura del primo comma dell'articolo 97, già 96, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il centro medico e di assistenza sociale che riceve la segnalazione di cui al precedente articolo 96 qualora accerti che la persona segnalata non si è sottoposta volontariamente al trattamento terapeutico e riabilitativo la invita a provvedervi, indicando le modalità più opportune. In caso di rifiuto il centro deve segnalare il fatto al pretore ai soli fini degli articoli 99 e 100. Uguale segnalazione deve essere effettuata quando l'interessato interrompe volontariamente le cure mediche o il trattamento sociale di cui ha ancora bisogno qualora l'interruzione pregiudichi le cure in corso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 97 non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 97 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

L'articolo 98 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 99, già 98, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il pretore che riceve le segnalazioni di cui agli articoli 96 e 97, nonchè nella ipotesi prevista dal terzo comma del precedente articolo, sentito l'interessato e assunte, se necessario, le opportune informazioni, qualora ne accerti la necessità e l'urgenza, adotta, con decreto motivato, i provvedimenti indicati nell'articolo 100 e in ogni caso trasmette immediatamente gli atti al Tribunale competente. Allo stesso modo il pretore provvede quando riceve segnalazione dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 99 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 99 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Il primo comma dell'articolo 100, già 99, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Do lettura del secondo comma dell'articolo 100 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La stessa segnalazione può essere fatta dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere ».

2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do lettura del terzo comma dell'articolo 100 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'autorità giudiziaria, premessi gli opportuni accertamenti e sentito in ogni caso l'interessato e il competente centro medico e di assistenza sociale, qualora ravvisi la necessità del trattamento medico ed assistenziale, dispone con suo decreto il ricovero ospedaliero, con esclusione degli ospedali psichiatrici, se assolutamente necessario, o le opportune cure ambulatoriali o domiciliari. In ogni caso l'autorità giudiziaria affida la persona da assistere al centro di cui all'articolo 90, il quale compie gli interventi occorrenti e ne riferisce almeno ogni tre mesi all'autorità giudiziaria medesima ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do lettura del quarto comma dell'articolo 100 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'affidamento è disposto per la durata presumibile della cura e dell'assistenza volta al reinserimento sociale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do lettura del quinto comma dell'articolo 100 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Disposto il trattamento medico ambulatoriale, se l'interessato interrompe le cure e rifiuta di riprenderle, l'autorità giudiziaria può disporre il ricovero in idoneo istituto ospedaliero, con esclusione degli ospedali psichiatrici ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il sesto comma dell'articolo 100 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 100 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Il primo comma dell'articolo 101, già 100, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 101 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La sezione specializzata è composta da un consigliere di Corte di appello che la presiede, da un giudice di tribunale e da due esperti designati, su proposta del presidente della Corte d'appello, udito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 90, dal Consiglio superiore della magistratura ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do lettura del terzo comma dell'articolo 101 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I provvedimenti sono adottati con decreto motivato, nelle forme stabilite per i provvedimenti in camera di consiglio disciplinati dal codice di procedura civile. Il decreto è immediatamente esecutivo, ma l'esecuzione può essere sospesa dal giudice competente per il reclamo, il quale adotta in tal caso i provvedimenti temporanei che si rendano necessari ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 101 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

Metto ai voti l'articolo 101 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 102, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 102.

*(Esecuzione dei provvedimenti)*

Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti previsti dagli articoli 99, 100 e 101, con il provvedimento stesso o, se necessario, anche con decreto successivo, il giudice determina le modalità di esecuzione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

L'articolo 103, già 101, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 104, già 102, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I centri medici e di assistenza sociale e i prefetti, sentiti le autorità locali di pubblica sicurezza e i comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasmettono al Comitato regionale di cui agli articoli 90 e 91 i dati statistici semestrali relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati ed alle segnalazioni pervenute ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 104 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 104 quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 105 e 106, già 103 e 104, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 107, già 105, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 107 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascun Consiglio regionale provvede all'istituzione provvisoria dei centri medici e di assistenza sociale indicati dall'articolo 90, avvalendosi dei servizi sanitari e sociali aventi sede nei comuni e nelle province nonchè degli assistenti sociali che esercitano le loro funzioni negli istituti di prevenzione e di pena, nei centri di servizio sociale previsti dall'ordinamento penitenziario e negli uffici distrettuali di servizio sociale presso i tribunali per i minorenni e negli istituti mutualistici e previdenziali ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il terzo comma dell'articolo 107 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 107 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno istituiti i centri medici e di assistenza sociale, per iniziativa dei Consigli regionali o del Ministro della sanità, la cura medica mediante ricovero o ambulatoriale e l'assistenza previste dai titoli X e XI eventualmente disposte dal giudice sono prestate da reparti ospedalieri specializzati prescelti in ogni regione dall'assessore regionale della sanità di concerto con i presidenti delle province della stessa regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

Do lettura del quinto comma dell'articolo 107, aggiunto dalla Camera dei deputati:

« In attesa della istituzione e del funzionamento dei centri medici e di assistenza sociale previsti dal titolo X della presente legge il divieto di cui all'articolo 44 si applica ai centri o servizi di igiene mentale istituiti dalle province ».

Comunico agli onorevoli colleghi che ho ricevuto poco fa dalla Camera dei deputati un messaggio di rettifica del testo di questo comma, con cui si corregge un lieve errore materiale incorso nella stampa del messaggio a suo tempo pervenuto. Pertanto il testo esatto di questo comma è il seguente:

« In attesa della istituzione e del funzionamento dei centri medici e di assistenza sociale previsti dal titolo X della presente legge il divieto di cui all'articolo 44 non si applica ai centri o servizi di igiene mentale istituiti dalle province ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del sesto comma dell'articolo 107 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Fino a quando non sarà provveduto all'istituzione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 101, le relative funzioni sono esercitate da una sezione civile del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto e da una sezione civile della Corte di appello ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 107 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo e il quarto comma dell'articolo 108, già 106, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo e terzo comma dell'articolo 108, aggiunti dalla Camera dei deputati:

« Il Ministro per la sanità è autorizzato ad emanare con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, le tabelle provvisorie contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope da valere fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11 della presente legge.

Anteriormente alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto previsto nel comma precedente, rimane in vigore l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e successive modificazioni ed integrazioni ».

M A R I A N I . Sarebbe preferibile — non so se sia tecnicamente possibile, ma se lo fosse potrei presentare un emendamento in tal senso — che la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 108 trovasse applicazione soltanto per quanto concerne la « non punibilità », in modo da anticipare le previste scarcerazioni, rinviando opportunamente l'efficacia di tutte le altre norme, che prevedono dei tempi tecnici, entro i quali soltanto la legge potrà essere attuata nella sua pienezza.

Una legge, quando si stabilisce che entra in vigore immediatamente, deve essere subito attuabile. Ora, la presente legge non è attuabile in nessuna parte, ad eccezione di quei punti che riguardano la « non punibilità ». Com'è possibile, infatti, che essa entri in vigore, per esempio, per quanto concerne i centri medici, che non esistono ancora? Oltre tutto, mi sembra che metteremmo in grave imbarazzo lo stesso magistrato e chi dovrà applicare la legge.

P R E S I D E N T E . Lei, senatore Mariani, conosce il Regolamento meglio di me e giustamente non ha presentato un emendamento. Non possiamo infatti modificare una norma già approvata dal Senato, giacchè ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento siamo chiamati a discutere, e quindi ad accogliere

2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

1° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1975)

od eventualmente a respingere, soltanto le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

**TEDESCO TATO GIGLIA**. Non a caso, credo, abbiamo stabilito l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione. Pertanto, io vorrei rivolgere la raccomandazione al Governo — qui rappresentato da persone che hanno seguito da vicino questa vicenda — perchè sia assolutamente garantito (così com'è avvenuto per altre leggi, e cito per esempio le recenti norme sull'ordine pubblico) che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* sia effettivamente immediata.

**COPPOLA**. Bisogna però conciliare l'esigenza di contemporaneità delle tabelle con quest'altra esigenza.

**DELL'ANDRO**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Possiamo assicurare che la pubblicazione della legge sarà la più immediata possibile.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti i commi secondo e terzo dell'articolo 108, aggiunti dalla Camera dei deputati.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'articolo 108, quale risulta nel testo modificato.

*(È approvato).*

**PECORINO**. Abbiamo già votato contro il presente disegno di legge per tutte le ragioni a suo tempo esposte. Con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, il provvedimento risulta a nostro avviso addirittura peggiorato, dato che il regime della depenalizzazione appare ulteriormente accentuato e quindi destinato ad incrementare la diffusione dell'uso della droga.

Per queste considerazioni e per le osservazioni fatte dal senatore Mariani, non possiamo che ribadire il nostro voto contrario al disegno di legge.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con le modificazioni testè approvate.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 13,30.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. GIULIO GRAZIANI